

COMUNE DI SANT'ORESTE Provincia di Roma  
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Ordinanza prot. n° 5637 del 17.11.2010

IL SINDACO

VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 98 del 29.9.2008 con la quale si approvava il progetto Sistema integrato per la sicurezza di Sant'Oreste predisposto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche- Area Ricerca RM1

VISTO il D.Lgs n° 196 del 30.6.2003" Codice in materia di protezione dei dati personali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003 n° 174 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2004;

VISTO il " provvedimento relativo ai casi da sottrarre all'obbligo della notificazione, del Garante per la protezione dei dati personali in data 31.3.2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6.4.2004;

RICHIAMATO l'art 3.1 del " Provvedimento generale sulla videosorveglianza" del 29.4.2004, che prevede : 1) una informativa minima agli interessati che devono essere informati che stanno per accedere o si trovano in una zona video sorvegliata e dell'eventuale registrazione, come da modello semplificatori informativa minima individuato dal Garante, da attuarsi mediante cartelli segnalatori; 2) l'integrazione dell'informativa minima con avviso circostanziato, che riportigli elementi dell'art 13 del Codice della privacy, con particolare riguardo alle finalità all'eventuale conservazione dei dati raccolti;

DATO ATTO che il medesimo "Provvedimento generale sulla video sorveglianza" stabilisce all'art 3.5 che le ragioni delle scelte, richiamate negli articoli precedenti dello stesso , inerenti gli adempimenti di sicurezza dei dati registrati, devono essere adeguatamente documentate in atto autonomo conservato presso il titolare e il Responsabile del trattamento dei dati e ciò anche ai fini dell'eventuale esibizione in occasioni di visite ispettive, oppure dell'esercizio dei diritti dell'interessato o di contenzioso

VISTO l'art 54 del TUEL così come modificato dalla L.n° 125 del 24.7.2008" pacchetto sicurezza" in materia di sicurezza urbana;

ORDINA

Art 1

Di porre sotto sorveglianza mediante l'uso di videocamere i seguenti luoghi:

- edifici, strutture, parchi pubblici
- vie e piazze di pubblico transito
- luoghi ritenuti meritevoli di protezione
- centri di raccolta dei rifiuti

Art 2

La videosorveglianza ha lo scopo di proteggere la collettività , le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.

Essa è intesa segnatamente a:

- a) prevenire e reprimere atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità e quindi a garantire una maggior sicurezza ai cittadini;
- b) Tutelare la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità degli immobili di proprietà o in gestione all'amministrazione comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo e danneggiamenti in vie, piazze, proprietà , centri di raccolta dei rifiuti ecc, ecc.

c) Garantire la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità delle strutture comunali;

d) Monitorare e migliorare la gestione del traffico

#### Art 3

Il servizio di videosorveglianza, a pieno regime, prevede l'installazione delle telecamere nei seguenti punti:

- a Piazza Principe di Piemonte
- b Portavalle
- c Piazza C.Caccia
- d Comune
- e via V.Veneto
- f viale del Vignola 1 ( n° 1 postazione)
- g viale del Vignola 2 ( n° 2 postazioni)
- h viale Mons. Mariano de Carolis
- i viale Europa
- j largo Martiri di Marzabotto
- k Porta Costa
- l viale Noceto
- m isola ecologica

#### Art 4

Le aree soggette a videosorveglianza devono essere debitamente segnalate. L'informazione deve essere visibile, chiara e riportare la base legale, nonché l'indicazione del servizio responsabile.

#### Art 5

Le riprese della videosorveglianza saranno registrate e conservate per un periodo di giorni 4 (quattro) presso il Comando di Polizia Locale, dove è posizionata la centrale operativa. L'accesso alla Centrale operativa è consentito al Sindaco o suo delegato e al personale di Polizia Locale. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione sarà valutato come eccezionale e comunque in relazione a festività o chiusura di uffici e servizi nonché alla necessità di custodire o consegnare una copia specificatamente richiesta dall'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, in relazione ad una attività investigativa in corso. Il sistema impiegato è programmato in modo da operare al momento prefissato la cancellazione automatica delle immagini, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

#### Art 6

Le immagini non saranno comunicate ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, salvo espressa richiesta dell'autorità giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad una attività in corso.

#### Art 7

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sant'Oreste nella persona del Sindaco pro-tempore. Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale pro-tempore. Il Responsabile individua per iscritto gli incaricati del trattamento dei dati all'interno del proprio settore di appartenenza.

#### Art 8

Possono inoltre utilizzare gli impianti e visionare le registrazioni nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, gli appartenenti alle Forze di Polizia così come definito nell'art 16 della Legge 1.4.1981 n° 121.

#### Art 9

Per tutto quanto non risulti dettagliatamente disciplinato nel presente documento ,si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali ed ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali sopra richiamati.

Il presente provvedimento sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Sant'Oreste.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60( sessanta ) giorni o al Presidente della Repubblica entro 120( centoventi) giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.

Sant'Oreste li 17.11.2010

Il SINDACO  
Sergio Menichelli